



Titolo

Corte federale d'appello – decisione – annullamento con rinvio - esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione - esigenze di celerità – sono prevalenti nel processo sportivo - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità del rinvio da parte del giudice d'appello – solo in caso di incompletezza del contraddittorio

Descrizione

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024) sul tema dell'annullamento con rinvio da parte del giudice d'appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l'esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall'altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. La speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l'esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull'altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo grado è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronuncia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronuncia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l'esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, è più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 109/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 05 giugno 2025 (Udinese Calcio S.p.A./AC Lonigo ASD)